

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

## Art.1 Finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 28/2001, e del comma 1 lettera h) della legge n 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- ✓ l'attività di cantiere
- ✓ l'attività agricola
- ✓ le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.

## Art. 2 Definizioni

*1-attività rumorosa:* l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

*2-attività rumorosa temporanea:* qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

*3-cantieri itineranti:* cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.

## Art. 3 Disposizioni generali

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture di cui all'art 16, comma 1, della LR 28/2001 debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose.

Anche gli schiamazzi, le grida e in generale il vociare e le incitazioni eccessive, con o senza l'uso di microfoni e megafoni, effettuati all'interno dei locali e nell'ambito delle pertinenze dirette degli stessi sia al chiuso che all'aperto, contribuiranno alla valutazione dell'emissione del rumore e qualora dovessero comportare il superamento della soglia consentita saranno sanzionabili secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

## Art. 4 autorizzazioni

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al Comune, firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio dell'attività;
- e) dichiarazione resa dal titolare, ovvero dal gestore, ovvero dal legale rappresentante della società esercente l'attività, ai sensi del D.P.R. 445/00 art.47 (autocertificazione), che attesti il rispetto del livello e le modalità di contenimento delle emissioni acustiche previste dal presente regolamento, con allegata la certificazione a firma di un tecnico abilitato come definito all'art. 2, comma 6, della legge 447/1995 dalla quale risulti la verifica effettuata.
- f) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- g) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- h) pianta dettagliata (preferibilmente scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico;

A seconda del tipo di attività, e della zona in cui tali attività vengono svolte come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d) e) f) e g) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art. 2, comma 6, della legge 447/1995.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori e realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, e nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

In ogni caso, solo per le misurazioni acustiche relative alle attività in deroga secondo il presente regolamento, non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

## Art.5 Attività temporanea di cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, l'utilizzo di macchine in uso dovranno operare in conformità delle direttive CE in particolare alla direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica ambientale e delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

L'attività temporanea per cantieri edili e stradali ed assimilati possono essere eseguite all'interno di questi limiti di orario:

per il periodo 1° giugno al 15 settembre:

nei giorni feriali, escluso il sabato,	dalle ore 09,00 alle 13,00, e dalle ore 16,00 alle 20,00.
Nel sabato ed altri prefestivi	Non è consentita attività rumorosa
Nei giorni festivi	Non è consentita attività rumorosa

Per il rimanente periodo dell'anno i limiti di orario sono i seguenti:

nei giorni feriali, escluso il sabato,	dalle ore 7,30 alle 19
Nel sabato ed altri prefestivi	Dalle ore 08,00 alle ore 12,00
Nei giorni festivi	Non è consentita attività rumorosa

Durante il periodo di attività del cantiere, non dovrà mai essere superato il valore limite di 70 dB Leq(A) con tempo di misura  $T_m > 15$  minuti rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso di ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie interne il limite, misurato a finestre chiuse all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB (A).

Qualora sia necessario per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, viene ammessa deroga agli orari, ai limiti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali con deroga dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di poter rispettare i limiti indicati nel presente articolo, deve inoltrare al comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art. 2 della legge n. 447/95 almeno 7 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo lo schema allegato A2. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente Regolamento può richiedere una deroga specifica.

La domanda redatta secondo lo schema allegato A3 deve essere inoltrata al Comune 15 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale come indicato nell'articolo 4.

L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Per i cantieri di breve durata, e comunque inferiore ai 7 giorni lavorativi (non reiterati) il richiedente deve presentare una comunicazione redatta secondo lo schema allegato A1.

## **Art.6 Attività agricole**

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. n. 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

## **Art.7 Manifestazioni a carattere temporaneo**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 2, comma 2, del presente regolamento.

**Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal comune** ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. a) della legge 447/95 e dell'art. 2, comma 1, della L.R. n 28/2001, devono nel periodo della loro attività rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella **tabella 1**.

Tali limiti verranno valutati con tempo di misura  $T_m > 15$  minuti, rilevato in faccia all'edificio con ambienti abitati più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

**Nelle altre aree** sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in **tabella 2**.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

La dislocazione l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Al fine di evitare che l'emissione del rumore possa comportare disturbo, da parte dei responsabili delle attività commerciali, dovranno essere assunte ed attuate tutte le precauzioni necessarie alla concentrazione del rumore stesso. L'ottenimento di tali condizioni potranno avvenire anche attraverso l'installazione di elementi fisici come schermi, pannelli fonoassorbenti, tende, vele, ecc. a condizione però che gli stessi non costituiscano aumenti di volumetria e/o superficie dell'edificio e previo ottenimento di regolare titolo abilitativo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale (D.I.A., Permesso a Costruire, Concessione Demaniale, ecc.).

**Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo che ritiene di essere in grado di rispettare** sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati in tabella 1 o tabella 2, deve inoltrare agli uffici competenti del Comune apposita domanda in deroga almeno 7 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la **scheda allegata B1**.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato divieto, l'autorizzazione si considera concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicato in tabella 1 o tabella 2 deve inoltrare agli uffici competenti del comune apposita domanda in deroga specifica almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la scheda allegata B2, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 4. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera concessa. Il rilascio dell'autorizzazione, avviene previo parere espresso dalla G.C.

### **7.1 Attività ed intrattenimenti musicali**

Le attività e gli intrattenimenti musicali si distinguono in "live" (dal vivo) e "No Live" (riproduzione di cd, musicassette, dischi in vinile, trasmissioni radiofoniche, ecc.).

Tutte le attività e gli intrattenimenti della clientela effettuati attraverso l'emissione di musica sono soggetti al rispetto del presente regolamento e comportano da parte del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività commerciale, la preventiva valutazione del livello di emissione sonora e della sua taratura entro i limiti previsti.

E' altresì responsabilità del titolare dell'attività tutto ciò che concerne il controllo e mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, sia all'interno che all'esterno del locale e delle sue pertinenze, nonché tutto ciò che in tal senso dovesse accadere se derivante da comportamenti pericolosi e di disturbo messi in atto da clienti dell'attività stessa in prossimità della stessa.

### **7.2 Attività ed intrattenimenti danzanti**

Le attività e gli intrattenimenti danzanti si distinguono in "live" (cantanti e complessi musicali dal vivo) e "No Live" (riproduzione di cd, musicassette, dischi in vinile, trasmissioni radiofoniche, ecc.).

Lo svolgimento di attività ed intrattenimenti danzanti sono sempre soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

Lo svolgimento di attività ed intrattenimenti danzanti presso strutture commerciali varie come: Bar, Ristoranti, Pizzerie, Gelaterie, Stabilimenti Balneari, ecc. dovranno avvenire in appositi spazi attrezzati allo scopo e rispondenti a quanto previsto dal presente regolamento.

Tali manifestazioni non devono mai comportare - di fatto - il cambio d'uso del locale, con la sua trasformazione in sala da ballo anche in forma temporanea, mediante lo spostamento di arredi ed attrezzature dell'attività stessa come: tavoli, seggiole, panche, ecc.

## **Art.8      Uso di attrezzature rumorose specifiche**

Per l'uso di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati i criteri generali ai quali occorre attenersi.

### **Macchine da giardino**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito:

nei giorni feriali, escluso il sabato, sia nel periodo estivo che non estivo	dalle ore 8,00 alle 13, e dalle ore 16 alle 19.
il sabato del periodo non estivo	dalle ore 8 alle 12
il sabato del periodo estivo	dalle ore 10 alle 12
nei giorni festivi	Non è consentito l'uso di attrezzature per giardinaggio rumorose

Le attrezzature debbono essere conformi relativamente alle potenze sonore alle direttive comunitarie e devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente

### Pubblicità fonica

Fermo restando la normativa del regolamento Comunale sulla pubblicità, nonché del Codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

La pubblicità fonica con attrezzature fisse è consentita solo in spiaggia.

La pubblicità fonica mobile in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

Qualora venga effettuata con veicoli fermi, il veicolo non può stazionare più di 10 minuti in ogni posizione, tra una posizione e l'altra deve risultare una distanza di almeno 300 metri, ed il veicolo non può tornare nella posizione già occupata.

In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti temporali, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

In particolare attività di pubblicità fonica può essere effettuata:

Fissa solo periodo diurno per stabilimenti balneari solo tramite convenzione con il Comune	dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00	Tutti i giorni nel periodo 1° giugno e 15 settembre
--	---	---

I limiti di rumorosità previsti per la pubblicità fonica, e per i centri abitati, sono di 65,0 dB(A) misurati in facciata delle abitazioni più disturbate.

### Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 10 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

### Attività all'aperto di igiene del suolo

Le attività di raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, nonché la manutenzione delle aree verdi pubbliche, nell'ambito del nucleo cittadino abitato, possono essere effettuate anche nel periodo notturno nel rispetto dei seguenti limiti:

Classificazione acustica dell'area in cui sono comprese le aree prescelte	Deroga ai valori massimi
Classe III - limite massimo notturno 50,0 dB(A)	Dalle ore 22,00 alle ore 1,00 - 65,0 dB(A)
Classe IV - limite massimo notturno 55,0 dB(A)	Dalle ore 5,00 alle ore 6,00 - 65,0 dB(A)
	Tra le ore 1,00 e 5,00 dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla Classificazione acustica.

### Campane

Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica, salvo i casi legittimati da consuetudine è vietato il suono dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

### Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla classificazione Acustica del territorio comunale.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 2, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito dei seguenti orari:

Da Lunedì a Sabato

dalle 7.30 alle 13.00

dalle 15.00 alle 20.00

Domenica e Festivi

dalle 09.00 alle 13.00

e nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e dei regolamenti condominiali.

3. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

## **Art. 9 Misurazioni e controlli**

Il Comune effettua controlli dando priorità alle segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico.

Tutte le misurazioni debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

Tutti i valori riportati nelle tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16/03/1998.

Solo per le misurazioni acustiche relative alle attività in deroga secondo il presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali, o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo è demandata al Comando di Polizia Urbana che si può avvalere del supporto tecnico dell' ARPAM nell'ambito delle rispettive competenze.

**Il Sindaco** per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPAM, potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati e iscritti all'albo Regionale.

Le misurazioni e i controlli saranno effettuati senza preavviso nell'ambito dell'intero territorio comunale e per tutto l'anno solare, con particolare attenzione e concentrazione alle zone particolarmente sensibili e nel periodo estivo, attraverso una convenzione con professionisti abilitati e iscritti all'albo Regionale e come tale riconosciuti ai fini della validità dei rilevamenti stessi.

L'eventuale accertamento del superamento del livello di emissioni acustiche produrrà automaticamente l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12 del presente regolamento.

## **Art. 10 Diffide**

Chiunque non ottemperi a questo regolamento è diffidato dall'amministrazione comunale a mettersi a norma.

Chiunque diffidato ai sensi del comma precedente non ottemperi alla diffida, è passibile di ordinanza sindacale per il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e per il rispetto del presente regolamento.

## **Art. 11 Ordinanze**

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal presente Regolamento, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

**Il Sindaco** può inoltre disporre con ordinanza:

- Limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente Regolamento;
- Particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche



temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

## **Art.12 Sanzioni**

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art 23, della L.R. Regione Marche del 14.11.2001 n . 28

In merito si precisa inoltre:

la 1° violazione comporta la sanzione amministrativa;

la 2° violazione comporta la sospensione dell'attività per 3 giorni;

la 3° violazione comporta la revoca della autorizzazione.

Sanzioni previste dalla Legge 447/95:

### Art. 10 Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministro dell'ambiente.

Sanzioni previste dalla L.R 28/2001:

Art. 23 Sanzioni.

1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 20.000.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 447/1995.

2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della presente legge e della legge 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti.

Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.

3. Per l'erogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applica la L.R. 10 agosto 1998, n. 33.

Violazione dei limiti relativi agli ALLARMI ACUSTICI:  
nel caso di mal funzionamento o di superamento del limite di 10 minuti, si applicherà la sanzione da 100,00 € a 600,00 € al proprietario o utilizzatore dell'immobile, o del mezzo, nel quale l'impianto di allarme è installato.

Violazione dei limiti di tempo relativi alla EMISSIONE RUMOROSA DEI CANTIERI:  
sanzione Amministrativa da € 300 a € 500 per la prima violazione e da € 500 a € 1000 in caso di recidiva specifica nel corso dell'anno solare..

## **Art.13 DISPOSIZIONI FINALI**

### Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

### Procedimenti e attività in corso

Le attività temporanee oggetto del presente regolamento che, alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Comune entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell' ARPAM competente per il territorio.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione dando adeguata informazione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

### Aggiornamento del regolamento

Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative vengono automaticamente a decadere.

## Tabella 1.

Valore limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art. 2, della legge n 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

In aree destinate dal comune a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. a) della legge 447/95 e dell'art. 2, comma 1, della L.R. N 28/2001.

Tipo di manifestazione	Numero max giorni concessi gg.*	Durata derogata in ore	Limite in facciata Leq(A)	Limite orario feriali e festivi (fino a)	Limite orario prefestivi (fino a)
Spettacoli organizzati o supervisionati dell'amministrazione comunale	Senza limite	2,00	70	24,00	24,00
Piano bar ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture a completamento dell'attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie ecc.	12 al mese estivo, 6 al mese invernale	2,00	60	24,00	24,00

\* Inteso come numero massimo di giornate derogabili concesse in tutta l'area interessata, in cui si abbia la ricaduta acustica delle attività autorizzate.

## Tabella 2.

Valore limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art. 2, della legge n 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

**In aree diverse da quelle destinate dal comune a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. a) della legge 447/95 e dell'art. 2, comma 1, della L.R. N 28/2001.**

Ubicazione delle aree	Tipo di manifestazione	Numero max giorni concessi gg.*	Durata derogata in ore	Limite in facciata Leq(A)	Limite orario feriali e festivi (fino a)	Limite orario prefestivi (fino a)
Area in zona appartenente a classe di zonizzazione acustica IV	Spettacoli organizzati o supervisionati dell'amministrazione comunale	Senza limite	2,00	70	24,00	24,00
	Piano bar ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture a completamento della attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie ecc.	12 al mese estivo, 6 al mese invernale	2,00	60	24,00	0,30 Inclusi nei 12 mensili
Area in zona appartenente a classe di zonizzazione acustica III	Concerti al chiuso	12 all'anno	2,00	60	24,00	24,00
	Spettacoli organizzati o supervisionati dell'amministrazione comunale	Senza limite	2,00	65	24,00	24,00
	Piano bar ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture a completamento della attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie ecc.	12 al mese estivo, 6 al mese invernale	2,00	60	24,00	0,30 Inclusi nei 12 mensili

\* Inteso come numero massimo di giornate derogabili concesse in tutta l'area interessata, in cui si abbia la ricaduta acustica delle attività autorizzate.

## **ALLEGATI**

ALLEGATO A1 - CANTIERI EDILI di **breve durata**.

ALLEGATO A2 - CANTIERI EDILI **che rispettano** gli orari e i valori limite fissati dal regolamento comunale.

ALLEGATO A3 - CANTIERI EDILI **che non rispettano** gli orari e/o i valori limite fissati dal regolamento comunale

ALLEGATO B1 - DOMANDA IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE RISPETTANO GLI ORARI ED I LIMITI FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE;

ALLEGATO B2 - DOMANDA IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE **NON** RISPETTANO GLI ORARI ED I LIMITI FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE;

**ALLEGATO A3 (cantieri edili, stradali o assimilabili)**

Domanda in deroga per attività temporanea di cantieri che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal regolamento comunale.

ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI NUMANA

Il sottoscritto .....  
nato a.....  
il.....  
residente a.....  
in via.....n.....  
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) .....  
della ditta .....  
sede legale .....  
C.F. O P.IVA.....

**C H I E D E**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

(barrare una fra le quattro scelte)

- cantiere edile o assimilabile
- cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- \_\_\_\_\_

da effettuarsi in località ....., via .....n. ....  
nei giorni dal ..... al .....

Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare: (barrare le scelte)

- gli orari previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto
- i valori limite previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

Per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto, altresì, dichiara che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

In fede.

data ..... firma .....

**ALLEGATO B1**

DOMANDA in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale.

All'Ufficio di Polizia Amministrativa e ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI NUMANA

Il sottoscritto .....  
nato a.....  
il.....  
residente a.....  
in via.....n.....  
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) .....  
della ditta .....  
sede legale .....  
C.F. O P.IVA.....

**CHIEDE**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in  
via \_\_\_\_\_ per il  
periodo \_\_\_\_\_

- (barrare una fra le due scelte)
- > in area individuata dal comune
  
  - > in altra area

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto altresì dichiara che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

In fede.

data .....firma .....

**ALLEGATO B2**

DOMANDA in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che non rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale.

All'Ufficio di Polizia Amministrativa e ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI NUMANA

Il sottoscritto .....  
nato a.....  
il.....  
residente a.....  
in via.....n.....  
in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) .....  
della ditta .....  
sede legale .....  
C.F. O P.IVA.....

**CHIEDE**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ per il \_\_\_\_\_  
periodo \_\_\_\_\_

(barrare una fra le due scelte)

- > in area individuata dal comune
- > in altra area

Il sottoscritto dichiara di **non** essere in grado di rispettare: (barrare le scelte)

- > gli orari previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto
- > i valori limite previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

Per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto, altresì, dichiara che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

In fede.

data .....firma .....



